



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "San Francesco"

Via Concordato, 62 - 89015 PALMI RC

Tel. 0966 22993 e-mail RCIC861008@istruzione.it - Pec.RCIC861008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91021500805 - Codice Meccanografico RCIC861008

N. prot. telem. 1032/7.7.--
del 10/02/2022

Ai docenti
Alle famiglie degli allievi
della classe 1E
Scuola secondaria 'Minniti'

Oggetto: Comunicazione di ulteriore caso positivo.

Si notifica che, con Comunicazione inviata a mezzo mail nella giornata del 10/02/2022, un genitore ha segnalato un ulteriore caso di positività al Covid di un alunno frequentante la classe 1E della Scuola secondaria I grado 'Minniti'. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 5/2022, a partire dal giorno 11/02/2022:

Scuola secondaria di I e II grado

1) con **due o più** casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, **l'attività didattica prosegue (in regime di autosorveglianza) in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b) per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, **l'attività didattica prosegue in presenza (in regime di autosorveglianza) con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

c) per gli altri alunni **si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni**, con test al quinto giorno e, in caso di esito negativo, successiva ripresa della frequenza in regime di autosorveglianza con utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **per ulteriori cinque giorni**;

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ricorda che la sospensione delle attività in presenza avviene solo se l'accertamento del **quinto caso** nella scuola dell'infanzia e primaria e del **secondo caso** nella scuola secondaria avviene **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente (senza considerare eventuali casi tra il personale scolastico).

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nei casi previsti, potrà essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità suddette.

Si ricorda sempre che:

- a) Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza cui fa riferimento il testo del Decreto Legge prevede: *“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);
- b) non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- c) Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19;
- d) Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022, per l'esecuzione dei tamponi di quarantena e/o autosorveglianza e/o fine isolamento è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici o privati, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati, anche in modalità domiciliare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferdinando Rotolo

